

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, BITOSSÌ, MANCINO, PESSI e CARUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1958

Attribuzione della 13^a mensilità ai pensionati del Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'I.N.P.S.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si vuole equiparare i pensionati del Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale agli altri pensionati ai quali, senza quasi nessuna eccezione, è riconosciuto il diritto alla 13^a mensilità.

Infatti, per i pensionati dell'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti dell'I.N.P.S. detto diritto è stato attribuito fin dal 1952, e precisamente con l'articolo 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Ugualmente per i Fondi speciali sostitutivi della citata assicurazione il diritto in questione è stato ormai già riconosciuto come per gli elettricisti (articolo 25, legge 31 marzo 1956, n. 293), i gasisti (articolo 17, legge 1^o luglio 1955, n. 638), eccetera.

Anche nel settore del pubblico impiego il riconoscimento non è mancato, ed il diritto alla 13^a mensilità è da tempo un fatto compiuto per i pensionati statali (legge 26 novembre 1953, n. 876) e per i pensionati degli enti locali (legge 26 novembre 1953, n. 877).

Si tratta quindi di un provvedimento riparatore che tende a sanare una grave spe-

requazione in atto. Nè varrebbe osservare che parte dei pensionati del Fondo speciale in questione e precisamente quelli collocati a riposo dopo il 1952, liquidano una pensione calcolata in base all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi di servizio, nella quale è compresa anche ovviamente la 13^a mensilità, che pertanto concorre in tal modo a determinare indirettamente il trattamento pensionistico.

Occorre infatti distinguere tra sistema di calcolo della pensione e diritto alla 13^a mensilità per i pensionati. Come avviene anche in altri settori della Previdenza sociale, la 13^a mensilità corrisposta ai lavoratori in attività di servizio è parte integrante della retribuzione, sulla quale vengono regolarmente corrisposti e pagati i contributi previdenziali. È quindi naturale che essa contribuisca a formare il montante retributivo su cui viene determinato l'ammontare della pensione del lavoratore collocato a riposo.

La stessa cosa avviene, per esempio, anche nel settore dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'I.N.P.S., in cui i contributi devono essere corrisposti sulla 13^a mensilità, che pertanto concorre

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in tal modo a formare la massa contributiva sulla quale appunto la pensione è determinata.

Il diritto alla 13^a mensilità per i pensionati deve essere pertanto, a prescindere dal sistema di calcolo del trattamento previdenziale, un diritto autonomo, che valga ad allietare — come avviene ormai in tutti i settori del lavoro senza distinzione — le feste natalizie di ogni anno, ed a permettere le maggiori spese che il sia pur modesto bilancio familiare richiede in quell'occasione.

D'altra parte, da numerosi anni a questa parte i Ministri del lavoro e della previ-

denza sociale che si sono succeduti nel tempo hanno tutti formalmente promesso ai rappresentanti della categoria oltre che a molti singoli pensionati l'accoglimento della loro richiesta. I sottoscritti pertanto, sia in considerazione della evidente fondatezza della richiesta, sia anche in considerazione delle promesse delle competenti autorità confidano, che la presente proposta possa incontrare il consenso di tutti i settori del Parlamento ed essere al più presto approvata.

L'onere relativo è a carico del Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'I.N.P.S.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Tutte le pensioni liquidate a carico del Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'istituto nazionale della previdenza sociale, sono maggiorate, a decorrere dal 1958, di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.